

**Sentenza della Corte (Prima Sezione)
del 12 dicembre 1967¹**

M a s s i m e

1. *Procedura — Termini d'impugnazione — Carattere*
 2. *Procedura — Azione d'annullamento — Azione di danni — Stretto vincolo fra le due — Irricevibilità dell'azione d'annullamento — Conseguente irricevibilità dell'azione di danni*
-
1. I termini d'impugnazione hanno carattere imperativo e quindi né le parti né il giudice possono disporre a loro piacimento.
 2. L'irricevibilità della domanda d'annullamento implica l'irricevibilità della domanda di risarcimento strettamente connessa alla prima.

Nella causa 4-67 promossa dalla

SIG.RA ANNE COLLIGNON, IN MÜLLER

dipendente della Commissione delle Comunità europee,
residente in Lussemburgo,

con l'avvocato domiciliatario Gaston Thorn, del Foro di
Lussemburgo, 78, Grand'rue,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

subentrata all'Alta Autorità della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio in virtù dell'articolo 9 del trattato
8 aprile 1965,

rappresentata dal suo consulente giuridico Pierre Lamoureux,
in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, 2, place de Metz,

convenuta,

1 — Lingua processuale : il francese.

causa avente ad oggetto :

- l'annullamento della nomina effettuata in esito al concorso interno HA/INT/15/A, bandito il 25 febbraio 1966 ed al quale ha preso parte la ricorrente;
- l'obbligo della convenuta di attribuire alla ricorrente, una volta annullata la nomina di cui sopra, il posto litigioso con effetto retroattivo;
- la condanna della convenuta al risarcimento del danno, valutato in 30 000 FB, per il lucro cessante conseguente alla mancata nomina e per il pregiudizio arrecato alla ricorrente dall'illecito della convenuta, illecito che emergerebbe dalle circostanze nelle quali il posto è stato assegnato;
- la condanna della convenuta alle spese processuali,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

A.M. Donner, presidente di Sezione (relatore),

R. Monaco e J. Mertens de Wilmars, giudici,

avvocato generale : K. Roemer,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia possono riassumersi come segue :

La ricorrente, che ha compiuto in Belgio gli studi secondari (conseguendo il diploma di maturità classica), veniva assunta dall'Alta Autorità presso la quale, con effetto dal 15 novembre 1965, veniva promossa al grado 2 della categoria B. Essa partecipava al concorso interno HA/INT/15/A per un posto di amministratore di grado A 7, bandito il 25 febbraio 1966. Nel verbale del 13 aprile 1966, la commissione giudicatrice, conformemente all'articolo 30 dello statuto del personale C.E.C.A., elaborava il seguente elenco degli idonei :

1. Sig.ra Anne Müller-Collignon, 29 anni (la ricorrente),
2. Sig.ra Marlies Graf, 43 anni.

La commissione esaminatrice rilevava inoltre che la sig.ra Graf si era classificata quasi a pari merito con la vincitrice e quindi meritava anch'essa di occupare un posto di categoria A.

Con nota 14 aprile 1966, il direttore generale « amministrazione e finanze » trasmetteva alla Commissione amministrativa il processo verbale di cui sopra con la raccomandazione di attenersi alle conclusioni della commissione esaminatrice. Chiarite talune questioni, il gruppo di preparazione della Commissione amministrativa proponeva all'unanimità di uniformarsi alle conclusioni della commissione esaminatrice.

Con nota 6 luglio 1966, indirizzata al capo gabinetto del presidente dell'Alta Autorità, la direzione generale « amministrazione e finanze » lo informava che la Commissione amministrativa, uniformandosi al giudizio della commissione esaminatrice e alla proposta dell'amministrazione, raccomandava la nomina della sig.ra Müller-Collignon.

Con nota 14 luglio 1966, la stessa direzione generale comunicava all'interessata che essa era inclusa nell'elenco degli idonei, ma non era ancora stata designata definitivamente per la nomina.

Con decisione 29 luglio 1966, il presidente dell'Alta Autorità attribuiva il posto alla sig.ra Graf, inclusa nell'elenco degli idonei e precedentemente inquadrata al grado B 1.

Il 2 settembre 1966 la ricorrente presentava al presidente dell'Alta Autorità un reclamo in cui definiva calunniosa l'accusa mossale di aver conosciuto in anticipo le domande della prova scritta, senza tuttavia chiedere l'annullamento della nomina della Graf.

Il 13 ottobre 1966 essa inviava al presidente la seguente lettera :

« Con riferimento al mio reclamo del 2 settembre 1966, mi permetto d'inviare il presente ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto dei dipendenti C.E.C.A., avente lo stesso oggetto della lettera di accompagnamento del reclamo, al fine di garantire la tutela dei miei diritti ai sensi dello stesso statuto. Mi permetto di fare appello alla sua comprensione e la prego di scusarmi di far ricorso a questo mezzo, d'altronde a me legalmente consentito dallo statuto. »

Il 17 ottobre 1966, il presidente dell'Alta Autorità così scriveva all'interessata :

« *Oggetto* : Suo reclamo del 2 settembre 1966.

Nel suo scritto ella cita una serie di fatti che, comunque stiano le cose, non hanno avuto alcuna influenza sul risultato del concorso. Lei si è classificata prima, benché la commissione giudicatrice non fosse affatto tenuta a compilare una graduatoria, ma avrebbe dovuto solo sottopormi un elenco degli idonei nell'ambito del quale avrei scelto con assoluta imparzialità, ispirandomi solo alle necessità dei servizi e basandomi unicamente sulla qualifica, sulle attitudini, sull'esperienza professionale e sul valore dei candidati in lizza, quali risultavano dal giudizio della commissione e dai fascicoli personali. Potrà quindi rendersi conto che la sua posizione non è diversa da quella di ogni altro candidato che, incluso in un elenco degli idonei, non è stato

nominato. Non vedo perciò quale pregiudizio sia stato arrecato alle sue prospettive di carriera, né d'altra parte mi spiego come una mancata nomina possa ledere la sua reputazione. »

La ricorrente ha depositato in cancelleria il presente ricorso il 3 febbraio 1967.

II — Le conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che la Corte voglia.

« Dichiarare il presente ricorso ricevibile e dichiararsi competente a conoscerne; Dare atto alla ricorrente ch'essa si riserva di precisare in corso di causa tutti i punti di fatto e di diritto che nell'atto introduttivo non ha potuto trattare esaurientemente.

Dare atto che essa si riserva di formulare la prova offerta di cui ha ampiamente trattato sopra.

Disporre comunque la produzione da parte della convenuta di tutti i documenti amministrativi ignorati dalla convenuta e particolarmente :

- la relazione della commissione esaminatrice con il risultato del concorso HA/INT/15/A;
- le ragioni della mancata nomina della ricorrente;
- le note e la corrispondenza riguardanti detto concorso;
- ogni altro documento amministrativo inerente alla controversia.

Nel merito :

Accogliere il presente ricorso.

Quindi annullare la nomina effettuata dalla convenuta, in esito al concorso HA/INT/15/A, a detrimento della ricorrente giacché non esistevano validi motivi per non nominarla, essendosi classificata al primo posto; nomina perciò abusiva e viziata da sviamento di potere.

Statuire che gli organi della convenuta che hanno il potere di nomina renderanno giustizia alla ricorrente nominandola, con effetto retroattivo, al posto per il quale aveva concorso.

Condannare la convenuta a versare alla ricorrente, quale risarcimento per il mancato guadagno conseguito alla mancata nomina, 30 000 (trentamila) FB, con riserva di chiedere eventuali indennità od altri importi anche superiori che la Corte vorrà determinare secondo il suo prudente apprezzamento. Fare salvo ogni altro diritto della ricorrente e condannare la convenuta alle intere spese; comunque concedere alla ricorrente, ove necessario, il beneficio degli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 del regolamento di procedura. »

La convenuta conclude che piaccia alla Corte :

« Dichiarare il ricorso irricevibile e comunque respingerlo perché infondato in ogni suo punto.

Porre le spese a carico della ricorrente, ad eccezione di quelle sostenute dall'Alta Autorità, che restano a suo carico a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono essere riassunti come segue :

A — *Sulla ricevibilità*

La *ricorrente* assume che il reclamo da essa proposto il 13 ottobre 1966 al presidente dell'Alta Autorità non ha ricevuto risposta entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 91, n. 2, dello Statuto, vale a dire entro il 14 dicembre 1966, e che il termine per impugnare il silenzio-rifiuto scadeva il 14 febbraio 1967. Quindi il ricorso, introdotto il 3 febbraio 1967, è stato proposto in termini ed è ricevibile.

La *ricorrente* si meraviglia che la convenuta si limiti a rimettersi al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda la ricevibilità — il che a suo avviso equivale a non contestarla — mentre conclude chiedendo alla Corte una declaratoria d'irricevibilità.

La *convenuta* rileva che l'atto introduttivo contiene domande nuove rispetto al reclamo del 2 settembre 1966, vale a dire l'annullamento della nomina della signora Graf, la nomina retroattiva al posto litigioso ed il risarcimento del danno patito a seguito della mancata nomina.

Per quanto riguarda la lettera inviata dalla *ricorrente* al presidente il 13 ottobre 1966, la convenuta sostiene che la nuova richiesta si richiama in tutto e per tutto a quella del 2 settembre 1966, senza modificarla e senza aggiungervi elementi nuovi. Essa osserva inoltre che la *ricorrente*, con lo stesso atto introduttivo in cui afferma che il reclamo del 13 ottobre 1966 è rimasto privo di risposta, ha prodotto la nota di risposta del presidente in data 17 ottobre 1966.

La convenuta si rimette tuttavia al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità del ricorso, precisando che questa formula non significa che essa ammetta la ricevibilità stessa.

B — *Nel merito*

1. L'annullamento della decisione di nomina del 29 luglio 1966

a) La *ricorrente* allega anzitutto che, a norma dello statuto, la sua posizione in graduatoria le conferiva il diritto di essere scelta a preferenza degli altri candidati ed aggiunge che l'autorità che ha il potere di nomina si è sostanzialmente discostata dall'esito del concorso conferendo arbitrariamente il posto alla Graf, seconda classificata, in violazione degli articoli 27, 29 e 30 dello statuto, e che la nomina va quindi annullata. La *ricorrente* invoca la sentenza Serio del 15 dicembre 1966 (Raccolta, vol. XII-5, pag. 757) ed in particolare quanto segue :

« Se essa (l'autorità che ha il potere di nomina) ha il potere di non attenersi nella sua scelta al preciso ordine della graduatoria, per ragioni che essa deve valutare e motivare davanti alla Corte, ciò non significa che le sia lecito porre nel nulla la nozione stessa di concorso, discostandosi sostanzialmente dalla graduatoria senza fondate ragioni » (loc. cit. pag. 770).

La *convenuta* ribatte anzitutto che né l'articolo 30, 1° comma, dello statuto, né l'articolo 5, penultimo comma, dell'allegato III di detto statuto, prescrivono che l'elenco degli idonei compilato dalla commissione esaminatrice debba contenere una graduatoria. Quindi la libertà di scelta dell'autorità che ha il potere di nomina non può essere limitata da un ordine privo di fondamento legale.

In secondo luogo, nel caso Serio l'autorità aveva nominato il dodicesimo dell'elenco, che era per di più un elenco di riserva e non un elenco degli idonei. Per contro, nella fattispecie si è prescelta la seconda di un elenco degli idonei comprendente due soli nomi ed inoltre la commissione esaminatrice, nel verbale del 13 aprile 1966, aveva dichiarato che la differenza di valore tra le due candidate era pressoché trascurabile.

Secondo la *convenuta*, l'espressione « risultato del concorso » che ricorre nella sentenza di cui sopra non si riferisce unicamente alla graduatoria inserita dalla commissione esaminatrice nell'elenco degli idonei, ma riguarda i risultati delle prove di esame, le valutazioni dei candidati fatte dalla commissione esaminatrice ed ogni altro elemento che il concorso ha potuto mettere in luce. La scelta della Graf non implicherebbe quindi che l'autorità si è discostata sostanzialmente dai risultati del concorso.

La *convenuta* rileva infine che nel caso Serio la scelta era avvenuta in base ad un elenco di riserva per le assunzioni, costituito a seguito di una pre-selezione dell'autorità che ha il potere di nomina in base ad un elenco degli idonei compilato da una commissione esaminatrice in esito ad un concorso. Quindi la facoltà di scelta in questo elenco di riserva doveva essere limitata tanto più severamente in quanto se ne era già fatto uso una prima volta per vagliare l'elenco degli idonei. Nella fattispecie, al contrario, la ricorrente critica la prima scelta dell'autorità che ha il potere di nomina, effettuata direttamente nell'elenco degli idonei compilato dalla commissione esaminatrice.

b) La *convenuta* assume che, nell'esercitare la facoltà di scelta, l'autorità che ha il potere di nomina attribuitole dall'articolo 30 dello statuto, si vale di criteri di valutazione diversi da quelli usati dalla commissione esaminatrice (la quale compila la graduatoria basandosi unicamente sui risultati delle prove d'esame), vale a dire l'età, l'esperienza professionale, le precedenti valutazioni degli stessi candidati, ecc. Nella fattispecie, la scelta della Graf sarebbe proprio il risultato di questi altri criteri, specie dal momento che la commissione ha dichiarato nella relazione che la concorrente ha rivelato capacità pressoché uguali a quelle della ricorrente. A questo proposito la *convenuta* ricorda la maggiore maturità della Graf, più anziana e quindi dotata di maggiore esperienza acquisita in una carriera più lunga ; il fatto che al momento del concorso il suo inquadramento era

superiore a quello della ricorrente e l'anzianità di servizio maggiore; infine, il raffronto tra i giudizi espressi sulle due candidate si risolverebbe a favore della Graf.

La *ricorrente* contesta che l'autorità che ha il potere di nomina possa discostarsi dal risultato del concorso fondandosi su tali elementi. La commissione esaminatrice si sarebbe già pronunciata sui titoli e sul livello di esperienza della ricorrente ammettendola al concorso a norma dell'articolo 5 dell'allegato III dello statuto, il che toglierebbe « alla Commissione la possibilità di motivare con l'insufficiente esperienza un ulteriore rifiuto di nominare il candidato » (sentenza Serio, Raccolta, vol. XII-5, pag. 770).

La *convenuta* oppone che l'argomento è del tutto inconferente giacché la nomina della Graf non è affatto il risultato dell'inesperienza professionale della ricorrente, ma del fatto che la commissione giudicatrice ha espresso il suo giudizio senza tener conto dei titoli o almeno dell'esperienza professionale dei candidati ammessi al concorso. Nella controreplica essa aggiunge che la ricorrente confonde due cose diverse, poiché l'atto della commissione giudicatrice cui la ricorrente si riferisce è la preselezione con la quale vengono scelti i candidati che offrono un minimo di titoli o di esperienza professionale equivalente, la quale scelta non ha però alcuna influenza sul risultato finale del concorso.

Infine la *convenuta* ritiene assolutamente privo di rilevanza giuridica l'argomento secondo cui tre altri organi che sono intervenuti nell'elaborazione della decisione di nomina (vale a dire la direzione generale dell'amministrazione e delle finanze, il gruppo di preparazione della Commissione amministrativa e la direzione del personale) si sono pronunciati a favore della nomina della ricorrente. Si tratterebbe in effetti di semplici uffici amministrativi, cui lo statuto non conferisce alcuna competenza in materia.

c) La *ricorrente* sostiene che la nomina litigiosa è viziata da sviamento ed ancor più da abuso di potere, in quanto la Graf sarebbe stata prescelta poiché alcune accuse mosse alla Collignon (cioè l'aver conosciuto in anticipo le domande della prova scritta) sarebbero state riferite al presidente dell'Alta Autorità. L'indizio sarebbe tanto più significativo in quanto un membro della commissione esaminatrice pare abbia denunciato al Comitato del personale delle presunte irregolarità ed i membri del gabinetto del presidente pare abbiano tenuto conto di questo elemento. La *convenuta* avrebbe dovuto promuovere un'inchiesta per appurare se l'addebito fosse fondato.

La *convenuta* ribatte che, anche se i fatti invocati dalla ricorrente fossero veri, la decisione di nomina non ne sarebbe inficiata, poiché la scelta della Graf era obiettivamente giustificata. D'altro canto, anche nell'ipotesi che tali fatti fossero realmente accaduti, non è per nulla detto che il presidente vi

abbia prestato fede. Sarebbe infatti inverosimile che il presidente non abbia aperto un'inchiesta, e si sia limitato a non nominare la ricorrente anziché sottoporla ad un procedimento disciplinare che avrebbe potuto concludersi con gravi sanzioni. La mancanza d'inchiesta dimostrerebbe chiaramente che il presidente non ha dato alcun peso alle dicerie.

La *ricorrente* replica che è insensato affermare che le accuse non erano serie e che non se ne è tenuto conto dal momento che non è stata effettuata alcuna inchiesta, mentre questa sarebbe stata l'unico mezzo per far luce sulle pretese irregolarità. Essa sostiene che la mancata nomina in queste circostanze equivale all'irrogazione di una sanzione ingiusta e quindi da annullarsi.

Nella controp replica la *convenuta* contesta che sia stata inflitta una sanzione. In esito al concorso si è avuta unicamente la nomina della Graf, preferita alla ricorrente per ragioni obiettive.

2. La domanda di nomina con effetto retroattivo

La *ricorrente* chiede che la Corte dichiari l'obbligo della convenuta di nominarla al posto litigioso con effetto retroattivo.

La *convenuta* rileva che, secondo un principio ben saldo del diritto amministrativo ed una giurisprudenza costante, tanto nazionale quanto comunitaria, il potere di nomina è prerogativa esclusiva dell'amministrazione attiva e quindi la Corte non può ingiungere a quest'ultima di nominare una determinata persona.

3. Il risarcimento del danno

Nell'atto introduttivo la *ricorrente* chiede il risarcimento del danno per la perdita di reddito conseguente alla mancata nomina. Essa sostiene che le circostanze in cui questa ha avuto luogo rendono manifesto un illecito della convenuta, dal quale è scaturito un danno che dev'essere risarcito. Questo danno viene da essa valutato in 30 000 FB.

La *convenuta* ribatte che va disattesa anche la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata nomina, dato che questa è stata perfettamente regolare.

IV — Il procedimento

Con lettera 18 ottobre 1967, la Prima Sezione della Corte ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni orali sulla ricevibilità del ricorso.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 15 novembre 1967.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni sulla ricevibilità del ricorso all'udienza del 21 novembre 1967.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

Nelle sue memorie la convenuta si è in un primo tempo rimessa al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità del ricorso, ma ha poi concluso per l'irricevibilità. Nella fase orale la convenuta ha spiegato l'apparente contraddizione dichiarando che, benché ritenesse il ricorso irricevibile, non voleva « trincerarsi dietro l'irricevibilità », onde lasciare alla Corte piena libertà di rilevarla o meno.

La Corte osserva che i termini d'impugnazione hanno carattere imperativo e quindi né le parti né il giudice possono disporne a loro piacimento. La presente causa si presta mirabilmente a dimostrare tale carattere, in quanto vi sono coinvolti non solo gl'interessi della convenuta, ma anche quelli, forse più rilevanti, del dipendente sulla cui nomina verte la controversia.

Primo oggetto del ricorso è l'annullamento della nomina della Graf e la dichiarazione dell'obbligo della convenuta di nominare la ricorrente, con effetto retroattivo, al posto messo a concorso. Secondo oggetto del ricorso è il risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi sofferta dalla ricorrente in conseguenza della mancata nomina, dato che le circostanze in cui questa è avvenuta renderebbero manifesto un illecito della Commissione.

Quanto al primo oggetto, il ricorso è formalmente diretto contro il silenzio-rifiuto opposto del presidente dell'Alta Autorità al reclamo che la ricorrente avrebbe proposto con lettera 13 ottobre 1966.

La Corte rileva che la lettera si richiama al reclamo presentato dalla ricorrente, il 2 settembre 1966, al presidente dell'Alta Autorità, reclamo nel quale essa lo pregava « di esaminare in quale misura, e in quale modo sia possibile riparare il pregiudizio da me subito per quanto riguarda sia la mia reputazione, sia le mie prospettive di carriera ». La lettera del 13 ottobre si limita a precisare che le richieste contenute nel reclamo del 2 settembre vanno considerate come un ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale.

La lettera del 13 ottobre si è praticamente incrociata con una lettera del presidente dell'Alta Autorità, in data 17 ottobre 1966, che conteneva un'esauriente risposta al reclamo del 2 settembre 1966, cui si richiamava la lettera prima menzionata. È dunque vano sostenere che il ricorso amministrativo è stato proposto solo con la lettera del 13 ottobre 1966, e che la lettera del 17 ottobre non costituisce una risposta al medesimo.

Nella fase orale, il patrono della ricorrente ha inoltre fatto

cenno a colloqui e ad un carteggio riservato che sarebbero atti a provare che la lettera del 17 ottobre 1966 non costituiva una presa di posizione definitiva del presidente dell'Alta Autorità; tali affermazioni che d'altronde, in ragione della loro natura riservata, appaiono difficilmente comprovabili, non possono tuttavia venir prese in considerazione.

Nella fattispecie non vi è quindi stato silenzio-rifiuto. Anche ammettendo perciò che il reclamo fosse in effetti diretto contro la nomina della Graf e la mancata nomina della ricorrente, il che appare per lo meno dubbio, il termine per impugnare gli atti di cui è causa è scaduto, al più tardi, tre mesi dopo la risposta del 17 ottobre 1966. Il ricorso proposto il 3 febbraio 1967 è pertanto tardivo.

È poi opportuno stabilire se l'irricevibilità della domanda d'annullamento implichi l'irricevibilità della domanda di risarcimento per fatto illecito, presentata contemporaneamente alla prima. La stretta connessione tra le due domande è confermata dall'osservazione della ricorrente secondo cui l'entità del danno dipende dalla decisione della Corte, cioè dalla data alla quale la ricorrente verrà nominata al posto che le spetta di diritto.

Se ne desume che il pregiudizio deriva manifestamente dalla mancata nomina della ricorrente e più precisamente dalla nomina della Graf. La ricorrente avrebbe potuto evitare tale pregiudizio impugnando tempestivamente gli atti di cui trattasi, anziché omettere di farlo, come si è detto sopra.

Essa non può quindi ovviare a tale omissione né, in un certo senso, procurarsi una nuova azione sotto forma di domanda di risarcimento.

L'irricevibilità della domanda di annullamento implica pertanto l'irricevibilità della domanda di risarcimento.

Sulle spese

Il ricorso è irricevibile; la ricorrente va quindi condannata alle spese da lei sostenute, restando a carico della convenuta, a norma del regolamento di procedura, le spese sopportate da quest'ultima.

Letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della C.E.C.A., in ispecie l'articolo 40,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.C.A.,

visto lo statuto del personale della C.E.C.A., in ispecie gli articoli 90 e 91,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 69 e 70,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente, ad eccezione di quelle sostenute dalla convenuta.

Così deciso a Lussemburgo, il 12 dicembre 1967.

Donner

Monaco

Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 dicembre 1967.

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

A. Van Houtte

A. M. Donner

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer presentate il 21 novembre 1967¹

Signor Presidente, signori Giudici,

Esamino oggi il ricorso di una dipendente dell'ex Alta Autorità che ha impugnato la nomina di una collega. Nell'udienza del 15 novembre 1967, la prima Sezione della Corte ha sentito le parti solo sulla ricevibilità, alla quale io pure mi limiterò. I fatti sono i seguenti.

Il 25 febbraio 1966 l'Alta Autorità bandiva un concorso interno per un posto di amministratore di grado A 7 presso l'ufficio del consigliere della direzione generale amministrazione e finanze. La ricorrente presentava la sua candidatura e superava con successo le prove scritte ed orali, tanto da venir collocata al primo posto nell'elenco degli idonei.

La direzione generale amministrazione e finanze proponeva

¹ — Traduzione dal tedesco.